IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 1 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. 9

VOTI CONTRARI N. = (=);

ASTENUTI N. = (=)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dr. Gaetano SOLLAZZO)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

☒ E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, lì 17.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAG. ANTONIETTA SETTEMBRE)

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ..... PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAG. ANTONIETTA SETTEMBRE)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(RAG. ANTONIETTA SETTEMBRE)

☐ VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GAMBA GIOVANNI)

COMUNE DIAMANTE

COMUNE DI DIAMANTE
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	41
DATA	30 APR. 2013

OGGETTO:	**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO**

L'ANNO **DUEMILATREDICI**, IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 18,00, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA ~~PRIMA~~/SECONDA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRAORDINRAIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

		PRESENTE	ASSENTE
1)	MAGORNO ERNESTO	X	
2)	SOLLAZZO GAETANO	X	
3)	BENVENUTO PIERLUIGI	X	
4)	TRIFILIO MICHELE	X	
5)	MAIOLINO FRANCESCO	—	X
6)	CASELLA MARIANO	X	
7)	SURIANO FRANCESCO	X	
8)	RIENTE BERNARDO	X	
9)	PASCALE MARCELLO	—	X
10)	BARTALOTTA FRANCESCO	X	
11)	MINERVINO VINCENZA	X	

ASSEGNATI	N.	11
IN CARICA	N.	11

PRESENTI	N.	9
ASSENTI	N.	1

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL **CONSIGLIERE DOTT. GAETANO SOLLAZZO** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **AVV. ROSA SANTORO.**

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL PROPONENTE

VISTA la L.R. 11 giugno 1999, n. 17 Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa (Pubblicata nel B.U.R. 15 giugno 1999, n. 59);

VISTO in particolare l'art. 13 - (Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale) il quale recita:
"1. I Comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano.
2. Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare:
a) l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie;
b) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
c) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza;
d) specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili.
3. I Comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto previsto nelle lettere b) e c) del precedente comma 2.".

DATO ATTO che la Commissione Consiliare competente sui Regolamenti nella seduta del 9/04/2013 ha licenziato la bozza che è stata trasmessa all'Assessore al Commercio;

VISTO il testo del "Regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico" che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto che lo stesso risponde all'esigenza di tutelare e valorizzare il Centro Storico di Diamante;

RITENUTO DOVERSI provvedere in merito;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

1. DI APPROVARE il "Regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico", riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che copia del presente Regolamento sarà inviata all'ASP competente per gli aspetti igienico sanitari della disciplina ivi contenuta;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL PROPONENTE
IL CONSIGLIERE CON DELEGA
AL COMMERCIO
Geom. Mariano CASELLA

PARERI

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

DIAMANTE, LI 30 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(RAG. ANTONIETTA SETTEMBRE)

SETTORE URBANISTICA – DEMANIO E PATRIMONIO

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

DIAMANTE, LI 30 APR 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA DEMANIO E PATRIMONIO
GEOM. VINCENZO VACCARO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE==========

DIAMANTE, LI 30 APR. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(RAG. GAMBA GIUSEPPE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITÀ E BILANCIO
(RAG. GAMBA GIOVANNI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI ESPRESSO CON VERBALE N. ____ DEL _____

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 9 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 9 ; VOTI FAVOREVOLI N. 9 ;
VOTI CONTRARI N. = (=); ASTENUTI N. = (=)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Dr. Gaetano SOLLAZZO)

VERBALE SEDUTA CONSILIARE DEL 30/04/2013 ORE 16,00

(Seconda convocazione)

Si passa al 7° punto all'ordine del giorno.

Si approva la nomina all'unanimità con l'emendamento proposto in Commissione Regolamenti dal Consigliere Bartalotta.

Con gli stessi voti si approva l'immediata esecutività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Gaetano SOLLAZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rosa Sciortino)

REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI DIAMANTE

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/6/1999. N. 17

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente provvedimento costituisce il piano comunale concernente lo strumento di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico , il quale è una zona meritevole di particolare tutela in virtù della sua storia e della sua tradizione di zona storica e più antica del paese.
Il Comune di Diamante con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico, perseguendo le seguenti finalità:

a) incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
b) favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo incrementando gli immobili con destinazione commerciale ;
c) preservare l'ambiente storico e monumentale (murales) anche tramite l'esclusione dal Centro Storico di attività non idonee al contesto ;
d) individuare criteri per il mantenimento del decoro cittadino e per prevenire fenomeni di degrado a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica;

Art. 2
Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

a) Per Centro Storico, l'area corrispondente a quella denominata zona A del vigente piano regolatore generale;
b) Per attivita' produttive, le attivita' commerciali, artigianali,di somministrazione di alimenti e bevande, quelle turistico-ricettive, e laboratori artistici.

Art. 3

Progetti di valorizzazione commerciale

1. Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività.

2. I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano

b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;

c) l'attuazione di attivita' di promozione;

Art. 4

Disposizioni in materia merceologica ed attività insalubri

1. Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, nel Centro Storico non è consentita la vendita dei seguenti prodotti:

articoli termoidraulici;

autoveicoli nuovi ed usati(fatta eccezione per prodotti di artigianato);

materiali per l'edilizia;

attivita' di vicinato riguardanti la vendita di articoli di chincaglieria, bijotteria, giocattoli eccezione fatta per la vendita di prodotti artigianali tipici locali ed articoli di pregio

2. Nel Centro Storico non sono consentite le attività le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5 settembre 1994.

Art. 5

Esercizi di prodotti tipici

1. Sono considerati "esercizi di prodotti tipici" gli esercizi di vendita in esclusiva delle seguenti voci merceologiche operanti nel centro storico:

a) prodotti alimentari tipici calabresi, intesi come prodotti di provenienza da aziende agricole ed agroalimentari operanti nella Regione;

b) prodotti dell'artigianato tipico calabrese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di provenienza regionale e realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione.

2. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune e deve essere opportunamente documentato. Lo stato di "esercizio di prodotti tipici" dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'albo degli "esercizi di prodotti tipici" del Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio Commercio.

Art. 6

Botteghe storiche

1. Sono considerate "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, i pubblici

esercizi e le attività artigianali di servizio alla persona o di produzione artistica, i forni a legna situati nel centro storico, con almeno una delle seguenti caratteristiche:

l'aver svolto l'attività per più di 20 anni nello stesso locale, anche con denominazioni e ragioni sociali diverse, e presentare caratteristiche di pregio sotto il profilo architettonico o degli arredi;che presentino elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale e storico.

2. Lo stato di "bottega storica" viene riconosciuto con attestato rilasciato dal Sindaco, su specifica domanda del titolare dell'esercizio, istruita dall'ufficio Commercio del Comune. Lo stato di bottega storica dà diritto all'inserimento dell'esercizio nell'albo delle botteghe storiche del Comune, istituito e aggiornato dall'ufficio Commercio.

TITOLO II
NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO

Art. 7

1. Con il presente regolamento viene recepita la possibilita' di deroga prevista dall'Art. 13 della LR 17/99,finalizzata all'utilizzo di preesistenti locali di categoria (C1 e C3 ubicati nella Zona A del vigente PRG che non possedevano i requisiti dell'altezza minima di m. 270.

2. E' consentita la possibilita' di deroga cosi' come previsto dall'Art. 13 della LR 17/99 consentendo all'interno dei fabbricati esistenti nella zona A del PRG non rispondenti ai requisiti igienico-sanitari in ordine all'altezza minima per i locali di categoria C1 e C3, al fine di incentivare attivita' economiche produttive: botteghe artigiane, attivita' commerciali laboratori, esposizioni, piccole ricettivita', ristorazione, bar ecc le cui specificita' dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rivitalizzazione e riqualificazione del centro storico.

3. Di subordinare le richieste di deroga nei casi di specie alla contestuale presentazione di un progetto edilizio a firma di un tecnico abilitato attestante l' impossibilita' di rispettare le altezze minime mirante alla conservazione dell' identita' architettonica dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione degli elementi costitutivi (parametro murario, aperture, archi e stipiti, ecc)che identificano il fabbricato esistente, limitando le variazioni sulla facciata alle indispensabili prese d'aria o piccole aperture ai fini igienico-sanitari, da concordare preventivamente con l'Ufficio Urbanistica Comunale integrando se necessario l'aereazione con installazione di sistemi di ventilazione naturale ausiliaria, tali interventi dovranno essere sottoposti al parere preventivo favorevole dell' ASP.

4. In continuazione di quanto sopra è consentito con le modalita' di cui sopra destinare locali aventi destinazioni negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri con un'altezza media non inferiore a mt. 2,40 e di mt. 2,20 per i servizi igienici.

Art. 8
Barriere architettoniche

1. All'interno del Centro Storico l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà operato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , la legge n° 104 del febbraio 104/92 , il D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996 ed il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i..

Art. 9
Sicurezza dell'ambiente di lavoro

Si applica quanto previsto dal D.lgs 81 del 09.04.2008(e ss.mm.ii.). Ove i vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui alla normativa , il datore di lavoro adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente ai sensi dell'art.63 – comma 5 del D.lgs 81/2008.

Servizi Igienici

1. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro.

2. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere provvisti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

Art. 11
Soppalchi

1. Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti; osservata comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione infortuni e a condizione che vengano rispettate le norme di cui all'art.9 nelle parti effettivamente destinate ad attività lavorative o produttive.

2. I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

3. La destinazione d'uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 12
Depositi alimentari

1. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di

sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare (D.lgs 193/2007 e ss.mm.ii.)

Art. 13

Cortili ed atri interni

1. E' permesso il recupero ed il restauro di atri interni e cortili privati per le attività comprese dal presente regolamento.

2. Per eventuale allestimento delle aree dovranno essere rispettate le condizioni di cui al successivo articolo 15.

Art. 14

Chioschi/gazebi

1. I chioschi e gazebi dovranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, essere realizzati in materiale idoneo ed in armonia con il particolare contesto storico architettonico del Centro Storico. I chioschi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, dovranno rispettare i dettami di cui alla vigente normativa in materia sanitaria

2. I chioschi dovranno altresì essere lontani da fonti d'insalubrità ed insudiciamento.

Art. 15

Vendita e somministrazione su aree all'aperto

1. Gli esercenti potranno essere autorizzati ad allestire aree di vendita o somministrazione esterni su spazi privati o pubblici con le procedure previste dalla vigente normativa in materia sanitaria

- le attrezzature dovranno essere realizzate con un materiale in armonia con il particolare contesto storico-architettonico del Centro Storico, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto con il presente regolamento.

Art. 17
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché le norme del regolamento edilizio vigente e del regolamento d'igiene e sanità.

COMUNE DIAMANTE

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

- UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE-

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021

E-mail comune_diamante@yahoo.it - Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

Verbale n. 9

Verbale della riunione della Commissione Regolamenti

L'anno duemilatredici, il giorno 9 del mese di aprile nella sede Comunale a seguito di convocazione prot. 3231 del 7.03.2013 è presente il Consigliere Comunale Casella Mariano, il Presidente della Commissione ed il Segretario Comunale Avv. Rosa Santoro, per svolgere funzioni di Segretario verbalizzante.

Si esamina e discute la bozza di "Regolamento per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del Centro Storico del Comune di Diamante ai sensi della L.R. 17/1999".

Il Presidente richiede al Segretario di aggiornare i riferimenti normativi e si decide di aggiungere l'emendamento proposto dal Presidente Bartalotta.

E' chiuso ore 17.30

Consigliere Comunale
Mariano CASELLA

Il Presidente della Commissione
Francesco BARTALOTTA

Il Segretario Comunale
Avv. Rosa SANTORO

Oggetto: Proposta di emendamento già discusso ed approvato nella seduta del 9 aprile 2013 dalla Commissione consiliare sui Regolamenti e lo Statuto.

In riferimento a quanto certificato e redatto dal verbale n. 9 della Commissione consiliare sui Regolamenti e lo Statuto, si propone al Consiglio Comunale di fare voti per approvare il presente articolo da inserire nel dispositivo regolamentare comunale che interessa lo "sviluppo delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico del Comune di Diamante".

Testo della proposta:

Articolo (?)

Studio di marketing commerciale/culturale per lo sviluppo di attività produttive nel centro storico

1. L'Ente ha la facoltà di avviare iniziative tese all'esplorazione di studi di marketing produttivo/culturale ai fini della destinazione ad uso commerciale dei cosiddetti "bassi" ubicati nel centro storico di Diamante e di Cirella, con lo scopo di:

a) acconsentire e incentivare lo sviluppo di attività commerciali (esercizi di vicinato) nel centro storico, favorendone, in periodi anche destagionalizzati, la rivitalizzazione dello stesso;
b) possedere in maniera aggiornata e costante un database dei possibili immobili avente destinazione ai fini commerciali;
c) favorire attraverso l'intermediazione dell'Ente la stipula di regolari contratti di locazione tra le parti e cioè, il locatore (proprietario del bene) ed il locatario (colui il quale avvia l'attività imprenditoriale).

2. L'Ente può avviare le iniziative sopra menzionate con l'utilizzo di propri fondi di bilancio, o con la partecipazione a specifici bandi di programmi regionali e comunitari che sovvenzionino percorsi di occupazione attraverso il rafforzamento e la nascita di nuove attività di impresa.
3. L'ente può avviare iniziative tese a favorire nel centro storico l'apertura di attività commerciali di tipo specializzato, non presenti sul territorio locale.
4. Ad ogni iniziativa intrapresa dall'Ente per lo sviluppo produttivo/commerciale del centro storico, lo stesso dovrà darne ampio risalto sul proprio sito istituzionale.

Nello specifico l'articolo in oggetto diviene nel Regolamento art. 16, mentre l'attuale art. 16 – Abrogazione, diventa art. 17; a seguire, il corrente art. 17 – Norme finali, diviene art. 18.

Il Consigliere Comunale
Francesco Bartalotta